

DISCIPLINARE DI GARA
SERVIZIO DI POSTA PER L'INVIO DELLE COMUNICAZIONI RELATIVE ALLE AGEVOLAZIONI
TARIFFARIE PER GLI UTENTI IN STATO DI DISAGIO FISICO E ECONOMICO – C.D. BONUS
ELETTRICO, BONUS GAS E BONUS IDRICO – CIG 7589357784

1. PREMESSE

Con delibera del Comitato di gestione del 16 luglio 2018, la CSEA ha avviato la procedura per l'affidamento del servizio di posta per l'invio delle comunicazioni relative alle agevolazioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio fisico e economico – c.d. *“bonus elettrico, bonus gas e bonus idrico”*, in ottemperanza a quanto previsto dall'ARERA con deliberazione 28/2014/R/COM. L'affidamento avverrà mediante gara europea a procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (di seguito: Codice).

Codice NUTS: ITI43

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'Ing. Giuseppe Tribuzi.

Il presente Disciplinare di gara, allegato al Bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura in oggetto, con particolare riferimento ai requisiti di partecipazione, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché le ulteriori informazioni relative alle modalità di svolgimento del servizio.

Il bando di gara è stato trasmesso alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 02.08.2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul profilo della CSEA:

<https://www.csea.it/site/informazioni/gare-procedura-aperta-rilevanza-comunitaria>

Ai sensi del Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016, il bando è pubblicato anche su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a maggiore diffusione locale.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara;
- (il presente) Disciplinare di gara;
- Domanda di partecipazione (Allegato n. 1);
- DGUE (Allegato n. 2)
- Dichiarazione di offerta economica (Allegato n. 3);
- Capitolato tecnico (Allegato n. 4);
- Schema di contratto (Allegato n. 5);
- Elenco Codici di Avviamento Postale (Allegato n. 6).

2.1 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo luciano.ortoleva@csea.it almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno

fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet: <https://www.csea.it/archivi/procedura-europea/gara-europea-procedura-aperta-affidamento-servizio-di-posta-della-cassa-servizi-energetici-ambientali-csea>

2.2. COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni tra la CSEA e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo di posta elettronica certificata info@pec.csea.it e all'indirizzo indicato dal/dagli offerente/i nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla CSEA; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di RTI, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

3.1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha ad oggetto l'affidamento del servizio di posta per l'invio delle comunicazioni relative alle agevolazioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio fisico e economico – c.d. “*bonus elettrico, bonus gas e bonus idrico*”.

In particolare, per l'invio delle comunicazioni emesse dal “*sistema informativo di gestione del bonus sociale*” (attualmente costituito dalla piattaforma SGAt), il servizio prevede le seguenti attività:

- a) servizio di “*acquisizione, elaborazione dati, stampa, smistamento e trattamento per tipologia di recapito*” - prestazione secondaria;
- b) servizio di recapito, mediante “*recapito tracciato*”, “*raccomandata A/R*”, “*posta elettronica*” – prestazione principale.

I servizi dovranno essere svolti su tutto il territorio nazionale, secondo le caratteristiche e modalità descritte nel Capitolato.

3.2 IMPORTO DELL'APPALTO

L'appalto prevede un lotto unico e indivisibile in ragione della stretta sinergia richiesta tra le attività di “*acquisizione, elaborazione dati, stampa, smistamento e trattamento per tipologia di recapito*” e quelle finalizzate all'invio delle comunicazioni mediante “*recapito tracciato*”, “*raccomandata A/R*” e “*posta elettronica*”, oltre alla molteplicità dei soggetti coinvolti nel sistema

di agevolazione dei bonus ed in considerazione della natura disagiata e di indigenza degli aventi diritto del meccanismo.

L'importo massimo stimato del servizio posto a gara, ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, è pari a Euro 7.000.000,00, IVA esclusa. Tale importo è stato calcolato sulla base:

- dei prezzi unitari di cui al successivo punto 16.3, come individuati a seguito di un'analisi di mercato di riferimento;
- del numero di comunicazioni da recapitare, stimate in circa 3.000.000 di invii annui in relazione al numero di comunicazioni recapitate nel triennio 2015-2017 ed all'introduzione del bonus sociale idrico;
- della durata contrattuale prevista di 36 mesi e della possibilità di rinnovo di ulteriori 6 mesi.

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato in Euro 3.245.361,42. Tali costi si riferiscono alla durata contrattuale di 36 mesi (Euro 2.781.738,36) e alla possibilità di eventuale rinnovo di ulteriori 6 mesi (Euro 463.623,06).

L'importo annuale afferente a ciascuna prestazione è il seguente:

n.	Descrizione servizi/beni	P (principale) S (secondaria)	Importo annuale
1	<i>servizio di "acquisizione, elaborazione dati, stampa, smistamento e trattamento per tipologia di recapito "</i>	<i>S</i>	<i>Euro 510.000,00</i>
2	<i>servizio di recapito, mediante "recapito tracciato", "raccomandata A/R", "posta elettronica"</i>	<i>P</i>	<i>Euro 1.490.000,00</i>

CPV oggetto principale: 64112000

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

La durata dell'appalto è di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

La CSEA si riserva la facoltà di modificare la durata del contratto in corso di esecuzione, nella misura di 6 (sei) mesi e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo Aggiudicatario ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso l'Aggiudicatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi – o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni.

5. SOGGETTI AMMESSI

Possono partecipare alla gara, in forma singola o associata, gli operatori economici di cui agli artt. 45, 47 e 48 del Codice purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del Codice, devono rispettare la disciplina prevista per i RTI in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/ mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) del Codice ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se invece la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato

ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del RD. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano soggette ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale e, in particolare:

- non trovarsi in una delle situazioni che comportano l'esclusione ai sensi dell'art. 80 del Codice;
- non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001 o essere destinatari di ulteriori divieti a contrarre con la P.A.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi afferenti nelle c.d. *black list* di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del DM 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. In l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

7. REQUISITI SPECIALI E MODALITÀ DI VERIFICA

I partecipanti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 per consentire alla CSEA la verifica degli stessi.

7.1 Requisiti di Idoneità

Sono richiesti i requisiti di idoneità professionale di seguito descritti:

- a) essere iscritto nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;
- b) essere titolari di licenza individuale e autorizzazione generale concessa ai sensi del d.lgs. n. 58/2011. Licenza individuale, rilasciata ai sensi del D.M. del Ministero delle Comunicazioni del 4 febbraio 2000, n. 73, e Autorizzazione Generale, rilasciata ai sensi del D.M. del Ministero delle Comunicazioni del 4 febbraio 2000, n. 75, in corso di validità, relativamente ai servizi di recapito dei prodotti postali;

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la CSEA acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria

Sono richiesti i requisiti di capacità economico- finanziaria di seguito descritti:

a) fatturato globale medio annuo riferito al triennio 2015-2017 non inferiore a 4.000.000,00, IVA esclusa. Tale requisito è richiesto al fine di consentire di selezionare un operatore affidabile e dotato di capacità economico – finanziarie proporzionate al valore annuo del contratto.

La comprova del requisito è fornita ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice mediante:

- per le società di capitali, i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone, il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Nel caso in cui le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno anni rispetto a quelli richiesti, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla CSEA.

b) fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito all'esercizio finanziario 2017:

- non inferiore a euro 2.250.000,00 IVA esclusa, per il settore di attività di recapito postale – prestazione principale;
- non inferiore a euro 750.000,00 IVA esclusa, per il settore di attività di stampa, imbustamento e affini – prestazione secondaria.

Tale requisito è richiesto al fine di consentire di selezionare un operatore affidabile e con comprovata esperienza nelle attività oggetto di gara, in considerazione dell'utilità sociale che ricopre lo strumento del Bonus elettrico, gas e idrico all'interno del sistema energetico del Paese.

La comprova di tale requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:

- fatture attestanti l'importo e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato richiesto;
- produzione di certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni e dichiarazioni dei privati rese ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 che attestino la prestazione a proprio favore di servizi con indicazione dei relativi importi e date complessivamente attestanti la misura e la tipologia del fatturato richiesto nel bando di gara.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività per un periodo inferiore a quello di riferimento, i requisiti di fatturato devono essere rapportati alla durata effettiva dell'attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla CSEA.

7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

Possesso di una certificazione in corso di validità rilasciata da un ente di certificazione accreditato ACCREDIA, o da altro ente di accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento nel settore specifico UNI EN ISO 9001:2015, per l'erogazione dei servizi oggetto della presente procedura.

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015.

INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i RTI.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1, lett. a) deve essere posseduto da:

- I. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- II. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al possesso di licenza individuale ai sensi del D.M. 73/2000 del Ministero delle Comunicazioni e al possesso di autorizzazione generale ai sensi del D.M. 75/2000 del Ministero delle Comunicazioni di cui al punto 7.1, lett. b) deve essere posseduto da:

- I. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE, fatta eccezione per le imprese che svolgono il servizio di *"acquisizione, elaborazione dati, stampa, smistamento e trattamento per tipologia di recapito"*;
- II. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica, fatta eccezione per le imprese che svolgono il servizio di *"acquisizione, elaborazione dati, stampa, smistamento e trattamento per tipologia di recapito"*.

Il requisito relativo al fatturato globale annuo di cui al punto 7.2, lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto 7.2, lett. b) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel suo complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Nell'ipotesi di RTI verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il fatturato specifico richiesto nella prestazione secondaria dovrà essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o da queste ultime unitamente alla mandataria.

Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

Il requisito relativo alla certificazione di cui al punto 7.3, deve essere posseduto in caso di RTI o consorzio ordinario di concorrenti sia costituiti che costituendi di cui all'art. 45, co. 2, lett. d), e), f) e g) del Codice da ogni impresa costituente il RTI o consorzio che svolgerà l'attività oggetto di certificazione.

INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo al possesso della licenza individuale ai sensi del D.M. 73/2000 del Ministero delle Comunicazioni e al possesso di autorizzazione generale ai sensi del D.M. 75/2000 del Ministero delle Comunicazioni, di cui al punto 7.1, lett. b), deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici, fatta eccezione per le imprese che svolgono il servizio di *"acquisizione, elaborazione dati, stampa, smistamento e trattamento per tipologia di recapito"*.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale di cui al precedente punto 7.2 e 7.3, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- I. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- II. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della CSEA in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della CSEA in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la CSEA impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la Commissione ne comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la CSEA procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tale indicazione il subappalto è vietato.

Il concorrente è tenuto ad indicare nell'offerta obbligatoriamente tre subappaltatori.

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto:

- l'omessa dichiarazione della terna;
- l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.

Il concorrente indica, ai sensi dell'art. 105 comma 6 del Codice, una terna di subappaltatori con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea. Il tale caso il medesimo subappaltatore può essere indicato in più terne.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l'esclusione del concorrente dalla gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

10. GARANZIE

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 140.000,00, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di

impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della CSEA; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS), conto corrente bancario n. 9570139, Codice IBAN IT61P0103003200000009570139; in tal caso dovrà essere presentato originale o copia autentica del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso.
- c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze; essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);

- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della CSEA;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) riportare l'autentica della sottoscrizione;
- 8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della CSEA;
- 9) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della CSEA per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione

delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I proponenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 200,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1300 del 20 dicembre 2017 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2018 e sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la CSEA accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la CSEA esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. n. 266/2005.

12. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Il plico contenente l'offerta, a pena di esclusione, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00 presso Cassa per i servizi energetici e ambientali – via Cesare Beccaria, n. 94 - 00196 – Roma – Piano terra – Ufficio Protocollo.

Il plico deve pervenire entro le ore 12.00 del giorno 17.09.2018, esclusivamente all'indirizzo indicato.

Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni contenenti l'operatore economico quali l'indicazione della denominazione o ragione sociale, codice fiscale del proponente, indirizzo PEC per le comunicazioni riportare la dicitura:

"CIG 7589357784

**SERVIZIO DI POSTA PER L'INVIO DELLE COMUNICAZIONI RELATIVE ALLE AGEVOLAZIONI
TARIFFARIE PER GLI UTENTI IN STATO DI DISAGIO FISICO E ECONOMICO – C.D. BONUS
ELETTRICO, BONUS GAS E BONUS IDRICO"**

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

"A - Documentazione amministrativa"

"B - Offerta tecnica"

"C - Offerta economica"

La mancata sigillatura delle buste "A", "B" e "C" inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono cause di esclusione dalla gara.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o da suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la CSEA potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della CSEA sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di

quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la CSEA assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la CSEA può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la CSEA procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della CSEA invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

13 CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

13.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione deve contenere tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

13.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sul sito istituzionale della CSEA, al seguente link <https://www.csea.it/archivi/procedura-europea/gara-europea-procedura-aperta-affidamento-servizio-di-posta-della-cassa-servizi-energetici-ambientali-csea> secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull’operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
- 5) PASSOE dell’ausiliaria;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”

- 6) dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell’ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell’art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

- 1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
- 2) PASSOE del subappaltatore.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 7 (REQUISITI GENERALI) del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;

- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale cui al par. 7.3 del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

13.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

13.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice Etico dalla CSEA pubblicato sul sito istituzionale al seguente link
<https://www.csea.it/cms/uploads/fckarchive/files/CodiceEticoCSEA.pdf>
e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

6. dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di

autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

7. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
8. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
9. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la CSEA a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la CSEA a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
10. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE 2016/679 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui alla richiamata normativa.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

11. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 11, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

13.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

12. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;
13. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice

14. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
15. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;

13.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 13.1 (Domanda di partecipazione)

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo (documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati) potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La busta "B – Offerta tecnica" contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

a) relazione tecnica dei servizi offerti;

b) CD/DVD contenente la relazione tecnica e l'Allegato 6 in formato PDF/A, firmati digitalmente. L'Allegato 6 deve essere prodotto anche in formato Excel, pena esclusione dalla gara.

La relazione dovrà contenere una proposta tecnico-organizzativa che illustri le attività inerenti i criteri e i sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 16.1 (criteri di valutazione dell'offerta tecnica).

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 13.1 (Domanda di partecipazione).

La Relazione tecnica dovrà essere presentata secondo le specifiche riportate nel Capitolato.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta “C – Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello di cui all’Allegato 3 al presente Disciplinare di gara “*Dichiarazione di Offerta Economica*” e contenere i seguenti elementi:

- a) i prezzi unitari omnicomprensivi al netto di IVA in Euro, indicati nello schema di dichiarazione di offerta, espressi in cifre ed in lettere.
- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto.
- c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice.

Nell’offerta economica tutti gli importi verranno presi in considerazione fino a tre cifre decimali.

L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 13.1 (Domanda di partecipazione).

Sono inammissibili le offerte economiche che presentino prezzi unitari uguali o superiori ai prezzi unitari posti a base d’asta.

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata utilizzando il metodo aggregativo compensatore indicato al capitolato VI delle Linee Guida ANAC n. 2.

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

PARAMETRI	PUNTI
Punteggio economico	30
Punteggio tecnico	70
PUNTEGGIO TOTALE	100

16.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. Nella tabella sottostante, nell’ultima colonna con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice, mentre con la lettera C vengono indicati i “Punteggi calcolati”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

L’attribuzione del punteggio tecnico avverrà in base ai criteri descritti nel Capitolato Tecnico “Servizio di posta per l’invio delle comunicazioni relative alle agevolazioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio fisico e economico – c.d. bonus elettrico, bonus gas e bonus idrico”.

Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 35 punti sui 70 punti richiesti come punteggio tecnico complessivo massimo. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

CRITERI/SUB-CRITERI			PUNTEGGIO TECNICO MASSIMO (C _j)	METODO DI CALCOLO
W1	Organizzazione del servizio di acquisizione, elaborazione dati, stampa, smistamento e trattamento per tipologia di recapito e postalizzazione delle comunicazioni emesse dal “sistema informativo di gestione del bonus sociale” in relazione alla tipologia di recapito al destinatario finale		30	
	W1.1	Sistema/i adottato/i dal Concorrente per l’attività di acquisizione, elaborazione e compilazione dei format, di cui al successivo Articolo 6, sulla base del flusso dati ricevuto dal “sistema informativo di gestione del bonus sociale”.	4	D
	W1.2	Sistema/i adottato/i dal Concorrente per l’attività di stampa, smistamento e trattamento per tipologia di recapito delle comunicazioni da inviare a mezzo di “recapito tracciato” e/o di “raccomandata A/R”.	3	D
	W1.3	Sistema/i adottato/i dal Concorrente per l’attività di stampa, smistamento e trattamento per tipologia di recapito delle comunicazioni da inviare a mezzo di “posta elettronica”.	3	D
	W1.4	Sistema di postalizzazione proposto dal Concorrente per la consegna delle comunicazioni all’utente, in relazione alla tipologia di recapito.	8	D
	W1.5	Sistema di tracciatura adottato dal Concorrente in termini di affidabilità e certificabilità dei dati di rendicontazione prodotti.	3	D
	W1.6	Sistema di tracciatura adottato dal Concorrente per la verifica in tempo reale dello stato di lavorazione. L’accesso al sistema di tracciatura deve essere consentito alla CSEA.	3	D
	W1.7	Soluzioni proposte per la normalizzazione degli indirizzi.	2	D
	W1.8	Procedure di controllo applicate per i diversi <i>step</i> di lavorazione e azioni correttive previste per risolvere eventuali anomalie.	2	D
	W1.9	Numero dei punti di giacenza forniti sull’intero territorio nazionale.	2	C
W2	Qualità del sistema di reportistica offerto per la rendicontazione delle attività complessivamente svolte e sulla base del quale verrà richiesto il pagamento del servizio svolto		8	
	W2.1	Sistemi informativi offerti per la rendicontazione dei	3	D

		servizi di acquisizione, elaborazione, stampa, smistamento e trattamento per tipologia di recapito.		
	W2.2	Sistemi informativi offerti (portale per la tracciatura degli invii con indicazione del tipo di recapito) per la rendicontazione dei servizi di postalizzazione e recapito delle comunicazioni agli utenti.	5	D
W3	Caratteristiche ambientali e contenimento dei consumi energetici in relazione ai requisiti definiti dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.		5	
	W3.1	Tipologia di carta utilizzata per la stampa delle comunicazioni da inviare a mezzo di “recapito tracciato” e/o di “raccomandata A/R”. Il Concorrente può offrire soluzioni relative alla scelta ed all'utilizzo razionale della carta al fine di ridurre l'impatto ambientale.	3	D
	W3.2	Misure adottate per la riduzione dell'impatto ambientale nell'ambito delle attività poste a base di gara [ad. es: veicoli a basso impatto ambientale (elettrici, a metano, a GPL, a idrogeno); possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai servizi oggetto del contratto; etc.)	2	D
W4	Esperienza maturata sui servizi posti a base di gara		8	
	W4.1	Esperienza maturata nello svolgimento del servizio di “recapito tracciato”, con riferimento all'ultimo triennio.	4	D
	W4.2	Esperienza maturata nello svolgimento del servizio di recapito a mezzo “raccomandata A/R”, con riferimento all'ultimo triennio.	1	D
	W4.3	Esperienza maturata nello svolgimento del servizio di recapito tramite “posta elettronica” con riferimento all'ultimo triennio. (Questo sub-criterio verrà computato nel totale solo se risulterà presente nell'offerta il servizio minimo di cui al sub-criterio W6.4).	3	D
W5	Gestione delle comunicazioni inesitate		4	
	W5.1	<i>Sistema/i offerto/i dal Concorrente per la gestione delle comunicazioni non recapitate a causa di assenza o non reperibilità dell'utente.</i>	4	D
W6	Aspetti migliorativi dei servizi posti a base di gara		15	
	W6.1	Riduzione delle tempistiche previste per lo svolgimento dei servizi di cui alle lettere A), B) e C) dell'Articolo 2 del Capitolato (8 giorni lavorativi).	3	C

	W6.2	Riduzione delle tempistiche previste per lo svolgimento delle attività di prova di cui all'Articolo 2.4 del Capitolato (30 giorni lavorativi).	4	C
	W6.3	Previsione del servizio di seconda o successiva consegna nel caso in cui non sia stata recapitata al destinatario la raccomandata.	2	C
	W6.4	Il Concorrente può offrire in sede di gara il servizio di recapito a mezzo "posta elettronica" per una percentuale minima del 20%, o per percentuali maggiori fino al raggiungimento del 100% degli indirizzi e-mail forniti dagli utenti.	6	C

16.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Per i sub-criteri W1.1 ÷ W1.8, W2.1, W2.2, W3.1, W3.2, W4.1 ÷ W4.3 e W5.1 relativi ad elementi qualitativi di valutazione dell'offerta, la Commissione di gara sulla base del metodo discrezionale (D) attribuirà ciascuna offerta un coefficiente compreso tra 0 e 1. Per l'offerta i-esima il coefficiente attribuito al j-esimo sub-criterio tecnico ($VT_{i,j}$) viene calcolato come media dei coefficienti assegnati da ciascun commissario.

Per il sub-criterio W1.9 relativo ad elementi quantitativi di valutazione dell'offerta, la Commissione di gara determinerà il valore del coefficiente secondo il metodo calcolato (C). In particolare il coefficiente relativo all'i-esima offerta e a detto sub-criterio tecnico ($VT_{i,1.9}$) viene determinato attraverso la formulazione di seguito elencate:

$$VT_{i,1.9} = \left(\frac{N_i}{N_{max}} \right)^{0,5}$$

con:

- N_i Numero di punti di giacenza offerti dal Concorrente i-esimo sul territorio Nazionale. Tale valore deve essere espresso da un numero intero;
- $N_{max} = \max(N_i)$ Numero massimo dei punti di giacenza tra quelli offerti da tutti i Concorrenti.

Per i sub-criteri W6.1 e W6.2 relativi ad elementi quantitativi di valutazione dell'offerta, la Commissione di gara determinerà il valore dei coefficienti secondo il metodo calcolato (C). In particolare il coefficiente relativo all'i-esima offerta ed al j-esimo sub-criterio tecnico ($VT_{i,j}$) viene determinato attraverso le formulazioni di seguito elencate:

$$VT_{i,j} = \left(\frac{R_i}{R_{max}} \right)^{0,2}$$

con:

- R_i Ribasso temporale offerto dal Concorrente i-esimo per il sub-criterio j-esimo (W6.1 e W6.2). Tale ribasso deve essere espresso in giorni di riduzione del servizio relativo al sub-criterio a cui si riferisce (*ad esempio con riferimento al criterio W6.1, nel caso in cui il Concorrente preveda di svolgere i servizi di cui alle lettere A), B) e C) dell'Articolo 2 del Capitolato in 5 giorni lavorativi, come*

ribasso temporale deve indicare il valore di 3 giorni lavorativi). Il ribasso temporale deve essere espresso come numero intero;

- $R_{max} = \max(R_i)$ Massimo ribasso temporale tra quelli offerti da tutti i Concorrenti per il sub-criterio j-esimo (W6.1 e W6.2).

Per il sub-criterio W6.3 relativo ad elementi quantitativi di valutazione dell'offerta, la Commissione di gara determinerà il valore del coefficiente secondo il metodo calcolato (C). In particolare il coefficiente relativo all'i-esima offerta e a detto sub-criterio tecnico ($VT_{i,6.3}$) viene determinato attraverso le formulazioni di seguito elencate:

$$VT_{i,6.3} = \left(\frac{N_i}{N_{max}} \right)^{1,1}$$

con:

- N_i Numero di tentativi offerti dal Concorrente i-esimo per il servizio di recapito tramite "raccomandata A/R" successivi al primo tentativo. Tale valore deve essere intero e pari o superiore a 1;
- $N_{max} = \max(N_i)$ Numero massimo di tentativi tra quelli offerti da tutti i Concorrenti per il servizio di recapito tramite "raccomandata A/R".

Per il sub-criterio W6.4 relativo ad elementi quantitativi di valutazione dell'offerta, la Commissione di gara determinerà il valore del coefficiente secondo il metodo calcolato (C). In particolare il coefficiente relativo all'i-esima offerta e a detto sub-criterio tecnico ($VT_{i,6.4}$) viene determinato attraverso le formulazioni di seguito elencate:

$$VT_{i,6.4} = \left(\frac{E_i}{E_{max}} \right)^{1,1}$$

con:

- E_i Percentuale di recapito tramite "posta elettronica" offerta dal Concorrente i-esimo. Tale valore deve essere pari o superiori al 20%. Alle offerte che presenteranno un valore inferiore sarà attribuito un coefficiente $VT_{i,6.4}$ nullo;
- $E_{max} = \max(E_i)$ Valore massimo delle percentuali di recapito tramite "posta elettronica" tra quelle offerte da tutti i Concorrenti.

La Commissione calcolerà il punteggio tecnico (PT_i) di ciascuna offerta i-esima come somma dei punteggi tecnici afferenti ai singoli sub-criteri di valutazione relativi ad elementi quantitativi, secondo la formulazione di seguito riportata:

$$PT_i = VT_{i,1.1} * C_{1.1} + VT_{i,1.2} * C_{1.2} + \dots + VT_{i,1.9} * C_{1.9} + VT_{i,2.1} * C_{2.1} + VT_{i,2.2} * C_{2.2} + \dots + VT_{i,6.1} * C_{6.1} + VT_{i,6.4} * C_{6.4} = \sum_{j=1}^n VT_{ij} * C_j$$

con

- $j = 1.1 \div 1.9, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1 \div 4.3, 5.1, 6.1 \div 6.4$, indice del sub-criterio tecnico;
- C_j punteggio massimo attribuito al j-esimo sub-criterio tecnico;
- VT_{ij} coefficiente relativo al j-esimo sub-criterio tecnico dell'offerta i-esima.

In sede di valutazione dell'offerta tecnica la Commissione rideterminerà il punteggio tecnico complessivo denominato $PT_{c,i}$ in proporzione alla percentuale di copertura garantita dal Concorrente per il servizio di *"recapito tracciato"*, applicando la seguente formula:

$$PT_{c,i} = PT_i * (\delta_{CAP\%,i} / \delta_{CAP\%,max})$$

ove:

- $\delta_{CAP\%,i}$, rappresenta il grado di copertura territoriale offerto ed assicurato dal Concorrente i-esimo per il servizio di *"recapito tracciato"*. Il valore viene determinato sulla base delle distribuzioni percentuali assegnate ai CAP su cui il concorrente i-esimo si impegna a fornire il servizio di recapito tracciato (cfr. Allegato 6); tali percentuali sono state ricavate sulla base delle comunicazioni consegnate nel 2016;
- $\delta_{CAP\%,max}$, è il massimo valore di copertura territoriale tra quelli offerti da tutti i Concorrenti per il servizio di *"recapito tracciato"* sul territorio nazionale.

Per la valutazione del punteggio tecnico complessivo saranno considerate le prime tre cifre dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento (es. $PT_{c,i} = 65,23456$ punteggio attribuito 65,234).

Il Punteggio Tecnico complessivo del Concorrente i-esimo $PT_{c,i}$ non sarà oggetto di riparametrazione.

16.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Saranno oggetto di attribuzione di punteggio, secondo il meccanismo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le sole attività per le quali non vi è riserva per disposizione di legge, quali le attività di *"acquisizione, elaborazione, stampa, smistamento e trattamento per tipologia di recapito"*, di consegna all'utente disagiato a mezzo *"recapito tracciato"*, *"raccomandata A/R"* e *"posta elettronica"* delle comunicazioni emesse dal "sistema informativo di gestione del bonus sociale".

L'Offerta economica per la fornitura del servizio deve, quindi, essere riferita a dette attività, e dovrà essere costituita da 4 distinte offerte di prezzo unitario rispetto a quelli individuati a base di gara secondo quanto di seguito esposto:

- a) servizio di *"acquisizione, elaborazione, stampa, smistamento e trattamento per tipologia di recapito"*, comprendente tutte le lavorazioni di cui all'Articolo 2, sub. A e sub. B del Capitolato. Il prezzo unitario a base d'asta pari a Euro 0,170 + IVA;
- b) servizio di consegna a mezzo *"recapito tracciato"*, comprendente le attività di riferimento descritte all'Articolo 2, sub. C del Capitolato. Il prezzo unitario a base d'asta pari a Euro 0,585 + IVA;
- c) servizio di consegna a mezzo *"raccomandata A/R"* comprendente le attività di riferimento descritte all'Articolo 2, sub. C del Capitolato. Il prezzo unitario a base d'asta pari a Euro 4,870 + IVA;
- d) servizio di consegna a mezzo *"posta elettronica"*, comprendente le attività di riferimento descritte all'Articolo 2, sub. C del Capitolato. Il prezzo unitario a base d'asta pari a Euro 0,030 + IVA.

I prezzi unitari offerti non potranno essere pari o superiori, pena l'esclusione, ai prezzi unitari posti a base d'asta.

Il punteggio economico complessivo $PE_{c,i}$ assegnato al Concorrente i-esimo, sarà determinato sulla base della seguente relazione:

$$PE_{c,i} = PE_{1,i} + PE_{2,i} + PE_{3,i} + PE_{4,i}$$

con:

- $PE_{1,i}$, punteggio economico per il servizio di *"acquisizione, elaborazione, stampa, smistamento e trattamento per tipologia di recapito"* (punteggio massimo C_1 pari a 10 punti);
- $PE_{2,i}$, punteggio economico per la fornitura del servizio di *"recapito tracciato"* (punteggio massimo C_2 pari a 15 punti);
- $PE_{3,i}$, punteggio economico per la fornitura del servizio di *"raccomandata A/R"* (punteggio massimo C_3 pari a 2 punti);
- $PE_{4,i}$, punteggio economico per la fornitura del servizio di *"posta elettronica"* (punteggio massimo C_4 pari a 3 punti).

Per la valutazione del punteggio economico complessivo saranno considerate le prime tre cifre dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento (es. $PE_{c,i} = 25,23456$ punteggio attribuito 25,234).

A ciascun Concorrente i-esimo, i punteggi economici $PE_{i,1}$, $PE_{i,2}$, $PE_{i,3}$ e $PE_{i,4}$ saranno attribuiti attraverso la seguente relazione:

$$PE_{i,j} = VE_{i,j} * C_j$$

con:

- $j=1,2,3,4$ *indice del criterio economico;*
- C_j *punteggio massimo attribuito al j-esimo criterio economico;*
- $VE_{i,j}$ *coefficiente relativo al criterio j-esimo e all'offerta i-esima.*

Per ciascun criterio j-esimo, il valore del coefficiente $VE_{j,i}$ si ricava attraverso le formulazioni di seguito elencate:

$$VE_{i,j} = 0,9 * \frac{R_i}{R_{soglia}} \quad \text{per } R_i \leq R_{soglia}$$

$$VE_{i,j} = 0,9 + (1 - 0,9) * \frac{R_i - R_{soglia}}{R_{max} - R_{soglia}} \quad \text{per } R_i > R_{soglia}$$

con:

- R_i *Ribasso relativo all'offerta del Concorrente i-esimo;*
- R_{soglia} *Valore medio dei ribassi offerti da tutti i Concorrenti;*
- R_{max} *Ribasso massimo tra tutte le offerte presentate.*

Il Punteggio Economico complessivo del Concorrente i-esimo $PE_{c,i}$ non sarà oggetto di riparametrazione.

16.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

Il punteggio complessivo di ogni singola Offerta i-esima presentata sarà dato dalla somma dei punteggi complessivi ottenuti per l'offerta tecnica e per l'offerta economica di cui ai precedenti paragrafi:

$$PO_{c,i} = PT_{c,i} + PE_{c,i}$$

Saranno considerate le prime tre cifre dopo la virgola senza procedere ad alcun arrotondamento (es. $PO_{c,i}=85,23476$ punteggio attribuito 85,234).

17. APERTURA DELLE BUSTE:

La prima seduta pubblica di gara avrà luogo presso la sede della CSEA sita in via Cesare Beccaria n. 94 il giorno 27 settembre 2018, alle ore 11.30, vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC almeno 2 giorni prima della data fissata.

Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima Sede nel giorno e orario che saranno comunicate, a mezzo PEC, almeno 2 giorni prima della data fissata.

Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica, alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, una volta aperti, al controllo della completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente, procederà:

1. a verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
2. ad attivare la procedura di soccorso istruttorio ove necessario;
3. a redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
4. ad adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

La CSEA, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le necessarie cautele (conservazione in armadio blindato) di conservazione dei plichi.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la CSEA si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a 3 componenti esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'appalto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine rilasciano apposita dichiarazione alla CSEA.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

La CSEA pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “*amministrazione trasparente*” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.

19. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e si procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell’offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 16.

La CSEA procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 21.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla

Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della CSEA procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 21.

21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del proponente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la CSEA si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la CSEA ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la CSEA, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la CSEA prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La CSEA, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la CSEA procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La CSEA aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la CSEA procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la CSEA interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del DM 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla CSEA entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 5.788,00 (IVA inclusa). La CSEA comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

L'organismo responsabile delle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – sede di Roma.

I ricorsi possono essere presentati entro 30 giorni dalla data di ricezione delle comunicazioni degli atti, ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016, fatta eccezione per il bando di gara che è impugnabile entro 30 giorni dalla sua pubblicazione sulla GURI, se autonomamente lesivo. Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma.

23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare; si informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara è la CSEA.

Roma li, 2 agosto 2018

Il Responsabile del procedimento
(Ing. Giuseppe Tribuzi)